

S T A T U T O
"ASSOCIAZIONE V.i.S. VITA IN SALUTE"
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Durata, sede, natura giuridica.

1. Per iniziativa di persone fisiche, con qualifica di tecnici del comparto previdenziale e assistenziale e di entità giuridiche di rilevanza nazionale (nel prosieguo, per brevità, "Soci Fondatori" o "Fondatori") è costituita l'"Associazione V.i.S. - Vita in Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa" (di seguito, per brevità, indifferentemente denominata "VIS" o "Fondo" o "Ente").
2. "VIS" opera a tempo indeterminato, ha sede in Roma all'indirizzo scelto, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione e svolge la propria attività nel territorio della Repubblica Italiana, nel cui ambito può istituire sedi secondarie e uffici.
3. L'"Ente", a carattere associativo, per specifica volontà dei "Soci fondatori", è preordinato a trasformarsi, appena ne sussistano le condizioni tecniche, in fondazione, reputando i "Fondatori" stessi che la natura giuridica fondativa risulti strutturalmente e funzionalmente più idonea per il miglior raggiungimento degli scopi sociali perseguiti dall'"Ente" medesimo.

Articolo 2 - Finalità

1. "VIS", priva di fini di lucro, intende assicurare, in via diretta o mediata, ai soggetti che ad essa fanno a diverso titolo riferimento, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, variamente articolate, in conformità alle disposizioni di legge in materia di assistenza sanitaria complementare, tempo per tempo vigenti e alle correlate disposizioni di carattere tributario.
2. L'"Ente", per il perseguitamento degli scopi istituzionali, tra l'altro:
 - compie studi ed indagini nel settore assistenziale sanitario, curando anche il mantenimento di collegamenti di carattere internazionale;
 - definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa, determinandone le modalità di realizzazione;
 - individua standard qualitativi per l'erogazione e la connessa gestione amministrativa delle prestazioni assistenziali sanitarie integrative;
 - ricerca strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondenti agli standard individuati;
 - può costituire, direttamente o indirettamente, una rete di convenzionamenti con le strutture di cui all'alinea che precede;
 - può sviluppare iniziative di medicina preventiva;
 - stipula, avvalendosi, se del caso, del supporto di operatori specializzati, polizze assicurative, onde disporre delle migliori coperture sanitarie complementari del settore, nonché, se del caso, di Long Terme Care (nel prosieguo, per brevità, "LTC"), temporanee caso morte, infortuni professionali ed extra professionali.
3. "VIS", onde conseguire gli scopi istituzionali, sviluppa un'idonea struttura organizzativa e pone in essere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna, ivi compreso il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in generale), compresi l'accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo e il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.
4. Il "Fondo" non può in nessun caso assumere direttamente rischi di qualsivoglia natura e genere né porre in essere alcuna iniziativa, per la realizzazione della quale preventivamente non disponga delle necessarie coperture economiche.

TITOLO II

ASSOCIATI - LORO VICENDE - BENEFICIARI

Articolo 3 - Associati: tipologia

1. Gli Associati si distinguono in "Soci fondatori" e "Soci aggregati".
2. Sono "Soci fondatori" i soggetti intervenuti in sede di atto costitutivo dell'"Ente" nonchè quanti, persone fisiche o persone giuridiche, ottengano tale qualifica con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione preventiva del parere favorevole di almeno due terzi dei "Soci fondatori" al momento esistenti.
3. Sono "Soci aggregati" le entità giuridiche - imprese, enti o altre istituzioni - che aderiscano a "VIS" onde attribuire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e/o di "LTC" alla popolazione che ad esse fanno a diverso titolo riferimento, divenendo diretti referenti del "Fondo" stessa per la relativa comunità.

Articolo 4 - Associati: partecipazione - recesso - esclusione

1. La richiesta di associazione a "VIS" si realizza secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualità di "Socio" deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
3. E' facoltà del "Socio" recedere in qualsiasi momento dalla "Fondo". Il recesso del "Socio aggregato" va comunicato entro il mese di novembre dell'anno in corso, con lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e diviene condizione ostativa per una nuova associazione al "Fondo" stesso, salvo che il Consiglio di Amministrazione medesimo non lo consenta, con apposita deliberazione, in presenza di situazioni di eccezionalità.
4. La qualità di "Socio aggregato" viene meno per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:
 - ritardata corresponsione della quota associativa annua di oltre tre mesi a decorrere dal termine di versamento fissato dal Consiglio di Amministrazione e/o ritardato pagamento di oltre due mesi degli apporti finalizzati al finanziamento delle prestazioni;
 - violazione delle norme statutarie;
 - comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede.
5. La qualità di "Socio aggregato" cessa in via automatica in caso di:
 - estinzione del soggetto, a qualsiasi titolo dovuta;
 - avvio di procedure di liquidazione;
 - fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
6. La qualifica di "Socio fondatore" persona fisica viene eccezionalmente meno, per tutela reputazionale dell'"Ente", previa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di:
 - gravi violazioni ad opera dell'interessato di principi etici e di norme statutarie;
 - interdizione, inabilitazione o condanna definitiva del "Socio fondatore" per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
 - condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
7. La qualifica di "Socio fondatore" persona giuridica cessa in via automatica in caso di:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - avvio di procedure di liquidazione;
 - fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
8. Tanto il recesso quanto l'esclusione del "Socio", a qualsiasi titolo dovuta, non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate nè degli apporti finalizzati al

finanziamento delle prestazioni nè di alcuna porzione del patrimonio dell'"Ente".

Articolo 5 - Beneficiari

1. Assumono la qualifica di Beneficiari i fruitori delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e/o di "LTC" e/o di altre coperture statutariamente previste, ottenute, in loro favore, dai "Soci Aggregati" per il tramite del "Fondo".
2. Assumono altresì la qualifica di Beneficiario e non di "Socio" le persone fisiche, estranee alla popolazione facente riferimento a "Soci aggregati", le quali, a titolo individuale, richiedano di fruire, per il tramite di "VIS", di coperture assistenziali sanitarie, esclusivamente di carattere assicurativo, e/o di "LTC" e/o delle altre coperture statutariamente previste.

TITOLO IV PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6 - Patrimonio

1. La dotazione patrimoniale del "Fondo" è costituita dai beni ad essa assegnati in sede di costituzione, nonchè da ogni altro cespiti che le pervenga, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.
2. L'"Ente" può ricevere beni di proprietà di terzi in comodato, anche di lungo periodo.
3. La dotazione di cui al comma 1 è annualmente incrementata dalle quote associative previste dall'art.6 e diminuita delle spese di funzionamento.

Articolo 7 - Quota associativa annua

1. Ciascun "Socio aggregato" e ciascun "Beneficiario" di cui all'art. 5, comma 2, è tenuto al versamento della quota associativa annua, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Finanziamento delle prestazioni

1. Ciascun piano di assistenza sanitaria complementare e/o di "LTC" e/o di altre coperture statutariamente previste è sorretto da specifico apporto contributivo. Il versamento dei contributi è dovuto dai "Soci aggregati" e dai "Beneficiari", di cui all'art.5, comma 2, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Investimento delle risorse

1. Le risorse patrimoniali del "Fondo", sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

Articolo 10 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del "Fondo" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione compila lo schema di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso. Il documento contabile di consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, qualora nominato, va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.

TITOLO V ORGANI E LORO COMPETENZE

Articolo 11 - Organi

1. Sono Organi del "Fondo":

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- la Consulta dei "Fondatori"
- il Revisore dei Conti (eventuale).

2. "VIS" può giovarsi del Comitato di Esperti di cui all'art.26, quale elemento di supporto nell'attività scientifica e socio-sanitaria da essa svolta.

Articolo 12 - Assemblea: funzionamento

1. L'Assemblea è costituita dai "Soci fondatori" e dai "Soci aggregati". Essa si riunisce, in via ordinaria, entro il 30 giugno di ogni anno ed in via straordinaria allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei "Soci Fondatori" ovvero da almeno la metà dei "Soci aggregati" o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in tutti i casi con espressa indicazione dell'ordine del giorno dell'adunanza.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede associativa o altrove in Italia, con preavviso di almeno quindici giorni ed utilizzo di qualsiasi idoneo mezzo comunicativo.

3. La comunicazione di convocazione prevista al comma che precede deve recare la data di indizione di una seconda adunanza, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, trascorse almeno due ore dall'orario indicato per essa.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di questi, dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente nomina, anche non tra i non Associati, un segretario dell'adunanza, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

6. L'Assemblea può tenersi anche in via referendaria, con utilizzo, preferenzialmente, di strumenti informatici di comunicazione. L'indizione dell'Assemblea in via referendaria è stabilita dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'art.20, comma 2.

Articolo 13- Assemblea: competenze e poteri

1. L'Assemblea:

a) determina il numero e, con apposita votazione, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art.15, commi 1 e 2;

b) nomina un Revisore dei Conti, se lo stima opportuno;

c) approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;

d) delibera eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ad esito dell'apposita procedura statutariamente prevista;

e) fissa gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) assume le determinazioni reputate opportune su qualsiasi tematica che gli sia sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Assemblea: voto - deleghe - maggioranza

1. Hanno titolo di partecipare all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto i "Soci". Ciascun "Socio" ha diritto ad un suffragio.

2. Ogni "Socio" può farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro "Socio"; ciascun delegato può essere portatore di un numero massimo di venti deleghe.

3. La partecipazione all'Assemblea può realizzarsi anche tramite video o teleconferenza, senza formalità alcuna.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno un quarto degli aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti (direttamente o per delega).

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si intendono approvate con il suffragio favorevole della maggioranza dei votanti.

7. Per le nomine alle cariche associative, si intende eletto chi abbia raggiunto la più alta votazione e, in caso di parità di suffragi, prevale il candidato più anziano di età.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

1. "VIS" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di venticinque componenti: il loro numero è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea fra i "Soci". Essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Ove durante il mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede alla sostituzione, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato in corso.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione requisiti di partecipazione - remunerazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono vantare i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità richiesti dalla legge per far parte di analogo organismo in una società per azioni.
2. Ai Consiglieri di Amministrazione compete - salvo rinuncia del singolo - un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola adunanza di ammontare fissato dai "Soci fondatori", a cadenza triennale, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: attribuzione delle cariche - convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi entro dieci giorni dalla sua elezione per nominare nel proprio seno:
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda non meno di un terzo dei suoi membri.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. La partecipazione alle adunanze può realizzarsi anche tramite video o teleconferenza, senza formalità alcuna.
5. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione interviene, se nominato, il Direttore, con diritto di parola ma non di voto.
6. Le deliberazioni consiliari sono prese con votazione palese ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sinteticamente riportate in apposito libro dei verbali.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione: competenze e poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per il compimento degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione i quali non siano di competenza dell'Assemblea ed assume i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi di "VIS", in ossequio alla normativa di settore, allo Statuto e secondo le direttive fissate dall'Assemblea medesima.
2. Al Consiglio, oltre all'attribuzione delle cariche di cui all'art.17, comma 1, e all'effettuazione delle cooptazioni, giusta il disposto dell'art.15, comma 3, a titolo indicativo e non esaustivo, in particolare compete di:
 - a) dare esecuzione alle disposizioni dello Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) definire il contenuto dei piani di assistenza sanitaria integrativa da realizzare secondo le diverse tipologie statutariamente previste;
 - c) stabilire le modalità di realizzazione di ciascun piano di assistenza sanitaria

- integrativa, di cui sub b);
- d) fissare l'ammontare delle quote associative, di cui all'art.7, stabilendone le modalità e i termini di versamento;
 - e) compilare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio, giusta le previsioni dell'art.8;
 - f) convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne sia avanzata richiesta, ai sensi dell'art.12, comma 1;
 - g) disporre la tenuta dell'Assemblea in via referendaria, ai sensi dell'art. 12, comma 6;
 - h) proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, dopo aver acquisito su di esse, in via preventiva, il parere favorevole di almeno due terzi dei "Soci fondatori";
 - i) delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle specifiche competenze fissate dallo Statuto ovvero ad altri suoi componenti;
 - j) far luogo all'accettazione di beni e di ogni altro cespite che pervenga a titolo gratuito all'"Ente";
 - k) deliberare ogni atto necessario od opportuno circa la gestione del patrimonio e qualsiasi atto connesso o collegato;
 - l) sovraintendere alla corretta tenuta della contabilità e alla regolarità amministrativa degli atti;
 - m) nominare, ove lo ritenga necessario, il Direttore, fissandone il compenso, la tipologia di rapporto da intrattenere con l'"Ente" e la durata;
 - n) valutare l'opportunità di giovarsi del supporto del Comitato di Esperti, di cui all'art.26 e designarne i componenti, fissandone i compensi professionali per l'attività svolta;
 - o) assumere ogni determinazione necessaria od opportuna per l'attività e lo sviluppo del "Fondo";
 - p) stipulare contratti assicurativi, conferire mandati ed incarichi consulenziali e compiere ogni altra similare attività, d'interesse del "Fondo".

Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare e con preavviso minimo di otto giorni. La lettera di convocazione può essere sostituita da messaggio inviato via e-mail, con il preavviso minimo di tre giorni.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni a seguito di richiesta di almeno un terzo dei propri membri, avanzata per iscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero su istanza formale del Revisore dei Conti, se nominato.

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione: validità delle adunanze e delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e - salvo diversa indicazione statutaria - delibera a maggioranza dei presenti.
- 2. Le deliberazioni di cooptazione di nuovi membri del Consiglio debbono essere assunte con voto favorevole dei due terzi dei componenti, al pari di quelle concernenti la modifica dello Statuto, ferma restando, per queste ultime, la previsione dell'art.18, comma 2, lett. h).

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione: processi verbali

- 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere riportate in sintetici processi verbali, redatti dal Direttore, se nominato, ovvero, in difetto di questi, da un Consigliere, espressamente incaricato dal Presidente.
- 2. I processi verbali di cui al comma che precede sono riportati in apposito libro e

vengono sottoscritti dal Presidente e da chi li ha redatti.

Articolo 22 - Presidente

1. Il Presidente, obbligatoriamente eletto tra i "Soci fondatori", previa designazione da essi espressamente compiuta, è il legale rappresentante di "VIS" di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attribuitigli dallo Statuto, nonchè quelli attinenti all'ordinaria amministrazione del "Fondo".

2. Il Presidente, tra l'altro, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni nonchè sull'andamento dell'attività dell'"Ente". In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del rendiconto annuale, alla nomina del Direttore, nonchè le deliberazioni per il perfezionamento delle quali è richiesta una qualificata maggioranza consiliare - sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue competenze sono esercitate dal Vice Presidente, eletto - al pari del Presidente medesimo - tra i "Soci fondatori", previa loro espressa designazione.

Articolo 23 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, con la maggioranza di cui all'art.20, comma secondo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce natura e durata dell'incarico.

3. Il Direttore è responsabile operativo dell'attività dell'"Ente", di cui dirige e coordina gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del personale.

3. In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- cura la gestione amministrativa e provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Articolo 24 - Consulta dei "Fondatori"

1. La Consulta dei "Fondatori" opera e si riunisce in regime di piena informalità ed esprime le valutazioni ed i pareri richiesti dallo Statuto su richiesta del Presidente, il quale, ove lo giudichi opportuno, ne raccoglie le pronunce in appositi documenti.

Articolo 25 - Revisore dei Conti: nomina e durata nella carica

1. L'Assemblea, qualora ne ravvisi l'opportunità, nomina un Revisore dei Conti, avente qualifica di Revisore Contabile, e ne stabilisce i compensi professionali.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, scade il giorno di approvazione del terzo rendiconto economico e finanziario del mandato e può essere riconfermato senza limiti temporali.

3. Le relazioni ed i verbali delle verifiche espletate dal Revisore dei Conti sono riportati in apposito libro e sono da lui sottoscritti.

Articolo 26 - Revisore dei Conti: compiti.

1. Il Revisore dei Conti opera in conformità all'art.2403 del codice civile, in quanto applicabile.

In particolare:

- riscontra gli atti di gestione;
- realizza periodiche verifiche di cassa;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina il rendiconto consuntivo annuo, esprimendo per iscritto all'Assemblea le proprie valutazioni;
- completa ogni accertamento che reputi utile e opportuno.

2. Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui adunanze va preavvertito nelle forme e con il preavviso di cui

all'art.19, comma 1.

Articolo 27- Comitato di Esperti

1. "VIS" può avvalersi di un Comitato di Esperti composto da un minimo di tre membri e da un massimo di dieci. Per il compimento di specifiche valutazioni, il Comitato può essere integrato da altri tecnici, da esso individuati, che forniscono supporto straordinario.

2. Il Comitato di cui al comma che precede è formato da tecnici di chiara fama del settore di appartenenza del "Fondo" e da operatori del comparto sanitario di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'art.20, comma 2.

3. Il Comitato fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione per l'individuazione e lo svolgimento dell'attività del "Fondo".

TITOLO V

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 28 - Rinvio

Il "Fondo" è retta dalle norme del presente Statuto. Per tutto quanto in esso non previsto valgono le disposizioni di legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29 - Primo rendiconto consuntivo dell'"Ente"

1. In deroga al disposto dell'art.10, comma 2, nell'anno di costituzione dell'"Ente" il rendiconto consuntivo fa parte integrante di quello dell'anno successivo.

Articolo 30 - Composizione del primo Consiglio di Amministrazione

1. In deroga al disposto degli artt.15, commi 1 e 2, e 17, comma 1, il numero dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione, i soggetti che ne fanno parte e l'attribuzione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente sono stabiliti dai "Soci fondatori" in sede di atto costitutivo dell'"Ente".

F.TO: Sergio Corbello

F.TO: Francesco Paparella

F.TO: Giancarlo Nannini

F.TO: Alessandra Gasparini Notaio